



CORTE FEDERALE D'APPELLO

StarLeaf in data 12.10.2021, il Presidente della Corte d'Appello osserva quanto segue.

L'art. 49 R.d.G. elenca le specifiche fattispecie ricorrendo le quali l'organo giudicante ha l'obbligo di astenersi - lettera da *a*) ad *e*) - e si chiude con la lettera *f*), richiamata dal ricorrente, che amplia il novero dei presupposti indicando genericamente "*altre gravi ragioni di convenienza*".

Il secondo comma prevede che: "*Il componente l'organo giudicante può essere ricusato dalle parte negli stessi casi in cui ha l'obbligo di astenersi, nonché se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'incolpazione*".

Nel caso di specie, le "*ragioni di convenienza*" sono state ravvisate dall'istante nel pre-giudizio che il Tribunale avrebbe manifestato (anche) verso i diversi incolpati in occasione dell'accoglimento della proposta di patteggiamento, ipotesi che nell'ordinamento penale, secondo la tesi in esame, determinerebbe l'obbligo del giudice di astenersi ovvero legittimerebbe un favorevole esperimento dell'istanza di ricusazione.

Come sopra ricordato, secondo la parte ricorrente il Tribunale, per aver accolto il patteggiamento di alcuni degli incolpati, avrebbe così affermato "*certamente*" anche l'antigiuridicità del comportamento degli altri indagati, qualificati dal difensore come "*concorrenti non proponenti la pena concordata*".

Invero, dalla lettura degli atti non traspare affatto che il Collegio di primo grado abbia assunto qualsivoglia determinazione, neppure implicita, nei confronti degli diversi soggetti sottoposti a giudizio, ma si è limitato a valutare la congruità della sanzione concordata dai richiedenti e la Procura Federale, secondo i canoni richiesti dall'art. 66 R.d.G.

Peraltro, una attenta lettura della sentenza delle SS.UU. penali citata dal ricorrente impone di rilevare come nella vicenda decisa dalla Cassazione il principio di incidenza del patteggiamento, come causa legittimante l'ipotesi di astensione/ricusazione, valga nel (solo) caso in cui abbia riguardato la posizione di un "*concorrente necessario*" nel reato, ma non incide sulla posizione dei diversi imputati, che rispondono a titolo personale della propria condotta - sia pur se connessa in linea di mero fatto con quella dei soggetti che hanno patteggiato - per i quali può legittimamente procedersi nel successivo corso del giudizio ordinario (il ricorso alla Corte penale, vertendosi in tale seconda ipotesi, venne rigettato).

Non sussistendo alcuna presa di posizione, neppure implicita, nei riguardi degli altri soggetti tratti a giudizio, difetta nel caso in esame la sussistenza di validi motivi per



CORTE FEDERALE D'APPELLO

i quali i componenti del Tribunale dovrebbero astenersi dal giudicare oltre nel procedimento in questione; conseguentemente, infondata è la richiesta di ricsuzione proposta dal difensore di alcune delle parti.

Ad ogni buon conto, e per completezza di argomentazione, va evidenziato che nel processo sportivo, giusta indicazione del Regolamento di Giustizia vigente (art. 40, co. 6) – in linea con quanto stabilito dal Codice della Giustizia Sportiva CONI – si prevede che: *“Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

Ferma la necessità di conciliare la informalità del procedimento con l’attuazione dei principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo (v. l’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, richiamato dall’art. 40 del R.d.G. FIR) appare utile sottolineare come nel “modello” statutale richiamato dal legislatore sportivo non siano infrequenti le ipotesi in cui il giudice assume provvedimenti idonei a definire parzialmente la contesa ovvero ad anticipare gli effetti della decisione, senza che ciò determini alcun obbligo di astensione.

Ritenuto, conclusivamente, che il provvedimento con cui il Tribunale Federale ha omologato i “patteggiamenti” sopra considerati non importa alcuna violazione del giusto processo, né costituisce presupposto per l’obbligo di astensione dei suoi componenti

P.Q.M.

rigetta l’istanza presentata in corso dell’udienza del 07.10.2021 dall’Avv. Francesco Silvestri e dispone la restituzione degli atti al Tribunale per l’attività di competenza.

Si comunichi all’Avv. Francesco Silvestri ed al Presidente del Tribunale Federale.

Così deciso in Roma, 12.10.2021


Il Presidente della Corte Federale d’Appello

Avv. Andrea Caranci

** La presente copia, destinata alla pubblicazione sul sito federale, è conforme all’originale salvo che per l’oscuramento dei nomi dei tesserati, alcuni dei quali minorenni.*

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it